



## REGOLAMENTO

### Soggiorni di studio all'estero Soggiorni di alunni stranieri

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.

#### Art.1 – Finalità generali

1. Il presente regolamento si ispira alle 'Linee-Guida' del MIUR emanate con nota Prot. n.843 del 10.04.2013, cui si riferisce come documento essenziale programmatico.
2. Il Liceo scientifico 'E. Curiel' riconosce la validità dei soggiorni di studio all'estero, che, assieme ad altre esperienze promosse dall'Istituto, come scambi culturali, gemellaggi, partenariati, Progetti Erasmus, concorrono alla realizzazione di 'spazi formativi allargati'.
3. Un periodo di studio all'estero permette di sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Tutto ciò contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline.
4. Il Liceo riconosce come valore aggiunto anche l'accoglienza nelle proprie classi di alunni stranieri.

#### Art.2 – Studio all'estero e frequenza scolastica

1. I periodi di studio all'estero sono computati come periodi di frequenza scolastica.

#### Art.3 – Richiesta di frequenza di un periodo di studio all'estero

1. Lo studente deve informare la scuola, di norma almeno 30 giorni prima della partenza, dell'intenzione di effettuare un periodo di studi all'estero.
2. Nel caso di mobilità organizzata da Agenzie o Enti diversi dal Liceo, deve presentare una informativa sulla durata della permanenza all'estero, sull'istituto scolastico che intende frequentare e sulle discipline di studio che seguirà.

#### Art.4 – Parere del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di Classe, tenuto conto della diligenza dimostrata, del profitto conseguito dallo studente nel corso del periodo precedente alla partenza, dell'impegno e del lavoro richiesto al rientro dal periodo di studio all'estero per riprendere pienamente il ritmo e le attività della classe, esprime un parere "favorevole" o "sfavorevole" sull'attuazione dell'esperienza di mobilità.
2. il Consiglio di Classe, prima dell'inizio del soggiorno all'estero, predispone un piano essenziale di studio, che lo studente dovrà svolgere all'estero per acquisire le competenze e le conoscenze minime ritenute indispensabili per frequentare positivamente l'anno scolastico successivo. Particolare attenzione viene dedicata alle materie di indirizzo.

3. Per ogni studente in mobilità, Il Consiglio di Classe designa un tutor che, mediante i contatti con lo studente e la sua famiglia, riceve periodicamente informazioni sulle attività svolte e sugli argomenti disciplinari studiati all'estero.
4. Il Consiglio di Classe, nel caso in cui lo studente presenti una particolare situazione di profitto insufficiente, stabilisce le modalità con le quali sarà verificato il superamento delle lacune al rientro dalla mobilità.

#### **Art.5 – Patto formativo**

1. Prima della partenza lo studente e la famiglia sono tenuti a sottoscrivere il "Contratto Formativo", in cui sono riportati:
  - gli obiettivi generali e specifici da conseguire nel periodo di frequenza all'estero,
  - gli impegni che lo studente deve mantenere,
  - le competenze e i contenuti minimi delle discipline liceali da acquisire durante il periodo di studio all'estero,
  - le norme di comportamento da mantenere durante il soggiorno,
  - le indicazioni per redigere la presentazione dell'esperienza,
  - le ore riconosciute di PCTO.

#### **Art.6 – Rientro a scuola**

1. Il periodo di studio all'estero può corrispondere a tutto o ad una parte dell'anno scolastico.
2. Al termine del soggiorno all'estero lo studente dovrà sostenere un colloquio alla presenza del Consiglio di classe per presentare l'esperienza effettuata, descrivere le competenze e i contenuti acquisiti ed effettuare una riflessione e un bilancio in termini formativi e di crescita personale.  
Le indicazioni per la relazione dello studente sono allegate al presente Regolamento e inserite nel "Contratto Formativo".
3. Il Consiglio di classe esprimerà un giudizio motivato sul lavoro e sull'esperienza presentati dallo studente.  
La griglia di valutazione per il colloquio e il modello di Relazione del Consiglio di classe sono allegate al presente Regolamento.
4. Al rientro a scuola lo studente ha il dovere di recuperare o integrare i contenuti non svolti, ma necessari per seguire con profitto il programma di studi successivo e sostenere le relative prove di verifica.

#### **Art. 7 – Credito scolastico**

1. Se il periodo di permanenza all'estero si conclude dopo la fine dell'anno scolastico il credito scolastico relativo all'anno di frequenza all'estero viene attribuito in sede di scrutinio intermedio dell'anno successivo.
2. Il credito viene assegnato in base alla media dei voti conseguita dallo studente nel corso del primo periodo di frequenza in Italia.

#### **Art 8 – Riconoscimento attività di PCTO**

1. I periodi di studio all'estero vengono riconosciuti come attività PCTO, nella misura di:
  - 50 ore - per una permanenza di 9 mesi
  - 30 ore - per una permanenza di 6 mesi
  - 20 ore - per una permanenza di 3 mesi

### **Art.9 – Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero**

1. Lo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'Istituto straniero in cui ha frequentato, può ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "Dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, art. 9 1.

### **Art. 10 – Accoglienza studenti stranieri**

1. L'accoglienza di studenti stranieri, richiesta da Agenzie o enti promotori o direttamente dalla famiglia ospitante, avviene mediante inserimento in classe, dopo regolare iscrizione.
2. La scelta della classe di inserimento viene effettuata dal Dirigente sentito il coordinatore del Consiglio di classe e tenendo conto della situazione generale della classe, della numerosità, l'andamento didattico, il clima relazionale con l'obiettivo di offrire allo studente in mobilità le migliori condizioni di accoglienza e alla classe una opportunità formativa.
3. Lo studente in mobilità seguirà le attività previste per la classe, comprese quelle di verifica e valutazione degli apprendimenti.
4. Per ogni studente straniero accolto il Consiglio di Classe individuerà un docente di riferimento che seguirà lo studente e provvederà a redigere l'eventuale documentazione richiesta.